

FONDAEREO

Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

QUALI RISORSE POSSO VERSARE A FONDAREO? IL VANTAGGIO DEL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

La contribuzione a Fondaereo, frutto della contrattazione collettiva, si compone di diversi elementi.

Il versamento del TFR maturando è la principale fonte di finanziamento ma non è l'unica, in quanto al Fondo è possibile contribuire anche attraverso il versamento del contributo del lavoratore ed il contributo da parte del datore di lavoro, ove ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

È importante sapere, infatti, che l'adesione a Fondaereo, in quanto fondo pensione negoziale dei piloti e degli assistenti di volo, offre un'opportunità al personale navigante del trasporto aereo, che non è riconosciuta, di regola, nel caso di adesione ad altre forme pensionistiche come i fondi aperti (istituiti da banche, assicurazioni, sgr, sim...): la possibilità di fruire del **contributo aggiuntivo aziendale, se previsto dal contratto collettivo**.

NB. Ricorda che se aderisci ad un fondo aperto, non hai la possibilità di fruire del contributo aziendale!

L'iscritto a Fondaereo, versando il proprio contributo, ha quindi il diritto, se ciò è previsto nel contratto collettivo di riferimento, a percepire un contributo anche da parte dell'azienda. In caso di adesione con solo TFR e non

anche con il proprio contributo, non ha invece diritto al contributo aziendale e rinuncia ad una parte importante di risorse che non vengono date in altra forma dall'azienda.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE CHE DETERMINA IL VERSAMENTO ANCHE DA PARTE DELL'AZIENDA PREVISTO NEL CONTRATTO DI RIFERIMENTO? QUANTO VERSA L'AZIENDA?

La percentuale di contribuzione varia in base agli accordi contrattuali di riferimento.

In linea generale, laddove gli accordi contrattuali lo prevedano, il contributo minimo che il lavoratore deve versare al fondo per ottenere quello aziendale è pari al 2%

della retribuzione utile ai fini del TFR.

La percentuale di contributo aziendale rimane invariata anche nel caso in cui l'iscritto decida di versare una percentuale più alta del minimo contrattualmente previsto a suo carico.

NB. Ipotizzando un reddito di 20.000 € lordi annui, versando il contributo lavoratore minimo (2%) pari a € 400 all'anno, l'iscritto ha diritto a ricevere € 400 anche dall'azienda.

Il versamento complessivo annuo sulla tua posizione individuale sarebbe quindi di 800 € più la quota TFR.

QUALI VANTAGGI FISCALI?

È importante ricordare che:

- 1 Il contributo a carico del lavoratore e quello a carico del datore vengono versati a Fondaereo senza alcun pagamento di imposte
- 2 Il contributo a carico del lavoratore e quello a carico del datore versati a Fondaereo sono deducibili dal reddito imponibile. Fino alla soglia di 5.164,57 euro annui, infatti, il datore di lavoro dedurrà i contributi versati a Fondaereo direttamente dal tuo reddito imponibile.



Ciò significa che, in caso di non adesione a Fondaereo o di adesione unicamente con il versamento del TFR maturando, l'iscritto perde anche la possibilità di fruire degli sgravi fiscali sulla quota del contributo lavoratore e del contributo azienda.

RISORSE DOPO UN 1 ANNO IN CASO DI CONTRIBUZIONE PIENA O DI VERSAMENTO DEL SOLO TFR

Reddito lordo annuo	20.000,00 €		30.000,00 €		60.000,00 €	
	Contribuzione piena	Solo TFR	Contribuzione piena	Solo TFR	Contribuzione piena	Solo TFR
Contributo lavoratore	400 €	- €	600 €	- €	1.200€	- €
TFR	1.382€	1.382 €	2.073 €	2.073 €	4.146 €	4.146 €
Contributo datore	400 €	- €	600€	- €	1.200€	- €
Totale risorse	2.182€	1.382 €	3.273€	2.073 €	6.546 €	4.146 €

MAGGIORI RISORSE DOPO UN ANNO



+ 58%

RINUNCIARE AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO NON CONVIENE! VERIFICA SUBITO SE VERSI IL TUO CONTRIBUTO A FONDAEREO E USUFRUISCI DEL CONTRIBUTO AZIENDALE IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO

Come?

- 1) **Busta paga** Verifica se nella tua busta paga sono presenti le voci di contribuzione a tuo carico e a carico del datore di lavoro
- 2) **Area riservata** Accedi alla tua area riservata e nella sezione "Posizione" potrai consultare tutte le operazioni mensili effettuate sulla tua posizione.
- 3) **Comunicazione periodica** Accedi alla tua area riservata e nella sezione "Visualizza documenti" trovi gli estratti conto annuali. Nella seconda tabella della Sezione 3 sono riportati i contributi versati nel corso dell'anno suddivisi per competenza e fonte contributiva.
- 4) **Azienda** Contatta l'ufficio del personale della tua azienda

Se ti sei reso conto che hai diritto a questa opportunità in base al contratto collettivo di riferimento e non l'hai ancora sfruttata e vuoi farlo ti basta compilare il **MODULO PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO**, reperibile sul sito web www.fondaereo.it ed inviarlo agli uffici di Fondaereo.

IL FONDO DI GARANZIA PER LA POSIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. COS'È, COME FUNZIONA?

Il Fondo di Garanzia per la posizione di previdenza complementare è stato istituito, presso l'INPS, col fine di intervenire in tutti quei casi in cui datori di lavoro insolventi omettano di versare - in tutto o in parte - i contributi al fondo pensione cui ha aderito il lavoratore.

Esso opera quindi per tutelare l'integrità delle presta-

zioni pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti, per farlo si sostituisce al datore di lavoro insolvente e liquida i contributi omessi direttamente al fondo pensione.

Il Fondo di Garanzia, in particolare, garantisce: il contri-



buto del datore di lavoro; il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non ha versato; le quote di TFR conferite al Fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato (tali quote essendo divenute contribuzione alla previdenza complementare, non potranno più essere richieste al Fondo di garanzia per il TFR).

I contributi così “garantiti” sono esclusivamente quelli dovuti per l'erogazione della prestazione di vecchiaia e della prestazione ai superstiti. Sono dunque esclusi dalla copertura del Fondo i contributi dovuti per anzianità, invalidità, inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa. Al fine di garantire pienamente la posizione pensionistica complementare del lavoratore il Fondo riconosce ai contributi versati una rivalutazione annua pari al tasso del Tfr.

QUANDO PUÒ INTERVENIRE?

È importante sapere che Fondo di Garanzia può intervenire nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggetta-

- ▶ Fallimento
- ▶ Concordato preventivo
- ▶ Liquidazione coatta amministrativa
- ▶ Amministrazione straordinaria
- ▶ Amministrazione controllata (fattispecie inclusa dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 252/05, ma non contemplata nella modulistica Inps)

Qualora, invece, il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il Fondo interviene a

COME SI ATTIVA?

La garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente su richiesta del lavoratore. Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di Garanzia l'integrazione dei contributi.

- ▶ Iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento di presentazione della domanda;
- ▶ Cessazione del rapporto di lavoro;
- ▶ Insolvenza accertata del datore di lavoro;
- ▶ Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito derivante dall'omissione contributiva per la quale si chiede l'intervento del Fondo. In relazione a quest'ultimo punto è bene sapere che, **nel caso delle procedure concorsuali, l'accertamento del credito avviene con l'ammissione allo stato passivo della procedura.** Negli altri casi il credito del lavoratore deve essere accertato in giudizio e, dall'esperimento dell'esecuzione forzata, deve emergere l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.

A CHI EFFETTUA IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI OMESSI?

Il Fondo di Garanzia versa i contributi omessi direttamente alla forma di previdenza complementare di appartenenza del lavoratore.

E' esclusa infatti la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.

Il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo deve essere iscritto ad una forma di previdenza complementare regolamentata dal D.Lgs. 252/05, tra cui Fondaereo.

Anche l'iscritto a Fondaereo può ricorrere a pieno titolo al Fondo di Garanzia INPS nel caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il trasferimento della posizione individuale da un fondo di previdenza complementare ad un altro non ostacola l'intervento del Fondo di Garanzia. Infatti il fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di garanzia è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva.

bile ad una delle seguenti procedure concorsuali:

seguito di esperimento di una procedura esecutiva individuale.